


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

<b>Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano</b>		<b>Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia</b>

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO E  
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA FINALIZZATA ALL'UTILIZZO  
RECIPROCO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, C.F. 00681110953 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13 maggio del 1959, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Oristano Via Carducci, 35,

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante. Dr. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri (SS) il 1.09.1937, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Olbia - Via Bazzoni Sircana, 2/2a,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

**ART. 1**

**(PRINCIPI GENERALI)**

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione possono utilizzare reciprocamente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, le rispettive graduatorie di concorsi pubblici che risultino ancora valide al momento della chiamata dei candidati, allorché non dispongano di una propria graduatoria valida.

L'Azienda che ha formulato la graduatoria mantiene la priorità nell'utilizzo della stessa in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.

**ART. 2**

**(MODALITA' OPERATIVE)**

In esito all'espletamento del concorso l'Azienda titolare della procedura approva la graduatoria di merito ed assume i vincitori.

La graduatoria degli idonei non vincitori potrà essere utilizzata da una delle Aziende contraenti della presente convenzione, previa specifica richiesta, per le assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con la seguente modalità:

- il Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda che ha espletato il concorso, a seguito di specifica richiesta di assunzione da parte dell'altra Azienda contraente, informa con lettera raccomandata a/r il/i candidato/i idoneo/i, nel rigoroso rispetto della graduatoria, al fine di acquisire l'eventuale assenso in merito alla proposta di assunzione presso l'altra Azienda contraente.
- nella suddetta informativa verrà sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione ;
- in caso di assenso del/i candidato/i idoneo/i e della successiva stipulazione del contratto di lavoro, l'Azienda contraente che ha inoltrato la specifica richiesta di assunzione, comunica tempestivamente e formalmente all'Azienda che ha formulato la graduatoria l'avvenuta stipula del contratto con i relativi dati essenziali, previa apposita acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento di tali dati mediante siffatta comunicazione.

### **ART. 3**

#### **(STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO)**

La stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda contraente, determina l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato in base alla medesima graduatoria da parte dell'Azienda che l'ha formulata: in tal caso l'accettazione della proposta contrattuale da parte del candidato idoneo e la conseguente stipulazione del contratto presso l'altra Azienda comporta il corrispondente scorrimento della graduatoria per l'Azienda che la ha formulata, consentendo quindi ad essa di utilizzare detta graduatoria a partire dal candidato idoneo successivo.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo indeterminato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda \_\_\_\_\_ [indicare l'Azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

### **ART. 4**

#### **(ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO)**

Secondo quanto previsto nell'articolo 1, le procedure di cui alla presente convenzione potranno essere utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato mediante reciproco utilizzo delle graduatorie concorsuali, fermo restando che la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con una delle Aziende contraenti, effettuata in base ad una unica graduatoria, preclude la possibilità di successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda che ha formato la graduatoria stessa, ferma restando la possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Azienda titolare della procedura concorsuale.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

«la stipula del presente contratto a tempo determinato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda \_\_\_\_\_ [indicare l'azienda che ha formulato la graduatoria] da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.»

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione a tempo determinato proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

### **ART. 5**

#### **(DISPOSIZIONI FINALI E RECESSO)**

La presente convenzione ha validità di tre anni e, alla scadenza, potrà essere rinnovata esclusivamente previa adozione di atto espresso.

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'operatività del recesso.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Le parti concordano che nel caso di esistenza di convenzioni di analogo contenuto stipulate con altri Enti, qualora pervenissero più richieste di assunzione da parte di Enti diversi per il medesimo candidato idoneo, verrà osservato un diritto di precedenza in base alla data di arrivo della richiesta, ovvero, in caso di richieste pervenute in pari data, in base alla data di stipulazione della relativa convenzione. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora ricorresse l'eventualità prevista dal presente comma, procederanno ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Olbia, \_\_\_\_\_

Per l'Asl di Olbia

Il Direttore Generale

Dr. Giovanni Antonio Fadda

Oristano, \_\_\_\_\_

Per la ASL di Oristano

Il Direttore Generale

Dr. Mariano Meloni